

CONTRATTO PER CONFERIMENTO RIFIUTI

VALIDITA' dal 01/01/2022 al 31/12/2022

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI:

- RECUPERO/SMALTIMENTO presso Piattaforma Ecologica di tipo "B" sita in località "Valle Cena" - Cupello (CH);
- RECUPERO presso Impianto di compostaggio sito in località "Valle Cena" - Cupello (CH);
- TRATTAMENTO/SMALTIMENTO presso Impianto di trattamento meccanico-biologico sito in località "Valle Cena" - Cupello (CH);

TRA

il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. con sede in CUPELLO (CH), c.da Valle Cena snc, Partita Iva e Cod.Fisc. 01376600696, nella persona dell'Avv. Valerio De Vincentiis, nato a Lanciano (CH) il 26/01/1973, codice Fiscale DVNVL73A26E435B, Commissario Straordinario del Consorzio, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.46 del 20 Giugno 2019, e confermato con successivi decreti di proroga, giusta D.G.R. 957 del 23.11.2015, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto, (di seguito per brevità **C.I.V.E.T.A.**)

E

COMUNE (Ragione Sociale) COMUNE DI _____

SEDE: Via/Piazza _____, n° _____

CAP _____ (____)

C.F./PARTITA IVA _____

nella persona del Sig. _____,

nato a _____ (____) il ____/____/____, residente a _____ (____) in Via _____, al n° _____, C.F. _____, mail/pec _____,

in qualità di _____,



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



PREMESSO CHE

- il **COMUNE** intende conferire al C.I.V.E.T.A. rifiuti urbani (D.Lgs. n. 116/2020) con codici EER come da allegato “E1-E2”, ai fini del conferimento presso l’impianto autorizzato a norma di legge ed atti autorizzativi regionali:
Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii.:

- **Nulla Osta Variante non Sostanziale Prot.n. RA/0079632/16 del 27/10/2016 Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC026/02 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche;**
- **DETERMINAZIONE N. DPC026/118 del 20/05/2021 - DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI; Variante sostanziale AIA n. DPC026/151 del 12/07/2017;**

da riportare sul Formulario di Identificazione del Rifiuto - FIR;

- è stato trasmesso dal C.I.V.E.T.A. ai Comuni Consorziati e da Questi conosciuto il bilancio preventivo 2022 che qui si richiama integralmente;
- vengono altresì richiamati lo Statuto Consortile e la relativa Convenzione;
- in forza dell’art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero;
- per quanto riguarda l’attività di recupero dei rifiuti urbani, deve essere privilegiato il principio di autosufficienza e di prossimità agli impianti (art.182-bis del D.Lgs. n. 152/2006);
- sono state definite le tipologie di servizi forniti dal C.I.V.E.T.A. e le relative condizioni economiche riportate nel tariffario vigente;
- le modalità tecnico-operative di conferimento sono quelle riportate negli allegati al presente contratto con riferimento alla tipologia di impianto presso cui si conferisce il rifiuto di cui si richiede il recupero – trattamento - smaltimento:
 - **Allegato A:** Criteri di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso;
 - **Allegato B-B1-B2:** Regolamento di accesso;
 - **Allegato C:** Informativa/consenso;
 - **Allegato C1:** Informativa/consenso Covid19;
 - **Allegato D:** Documenti richiesti per il conferimento;
 - **Allegato E1:** Tariffario di conferimento valido fino al 30/04/2022;
 - **Allegato E2:** Tariffario di conferimento valido dal 01/05/2022 al 31/08/2022 e dal 01/09/2022 in poi;
- con il presente Contratto il **COMUNE** ed il C.I.V.E.T.A., intendono regolare i reciproci obblighi e diritti relativi al servizio di trattamento e recupero dei rifiuti autorizzati al conferimento presso il Polo Tecnologico di “Valle Cena”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.
Ecologia e Tutela Ambientale
Discarica per Rifiuti non Pericolosi
Impianto di Compostaggio e Riciclaggio
Piattaforma Ecologica - Discarica

C.da Valle Cena
66051
Cupello (CH)
www.civeta.it

Tel. 0873.317770
Fax 0873.303502
info@civeta.it
amministrazione@pec.civeta.it

Reg. Imp. 33048/1999
R.E.A. 136143
C.F. 01376600696
P.I. 01376600696
Albo Gestori Rifiuti AQ 0294/C

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I rifiuti conferibili dal Comune sono quelli riportati nell’**Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii.:**

- **Nulla Osta Variante non Sostanziale Prot.n. RA/0079632/16 del 27/10/2016 Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC026/02 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche;**
- **DETERMINAZIONE N. DPC026/118 del 20/05/2021 - DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI; Variante sostanziale AIA n. DPC026/151 del 12/07/2017;**

e ulteriori successive varianti, integrazioni, e di cui al prossimo riesame, nonché specificati negli allegati “E1-E2”.

Il COMUNE espressamente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le condizioni contenute negli allegati al presente contratto come parti integranti e sostanziali dello stesso.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il COMUNE con il presente atto si obbliga a conferire i rifiuti individuati nell’**Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii.:**

- **Nulla Osta Variante non Sostanziale Prot.n. RA/0079632/16 del 27/10/2016 Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC026/02 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche;**
- **DETERMINAZIONE N. DPC026/118 del 20/05/2021 - DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI; Variante sostanziale AIA n. DPC026/151 del 12/07/2017;**

e ulteriori successive varianti, integrazioni, e di cui al prossimo riesame, nonché specificati negli allegati “E1-E2”, ai fini del trattamento e recupero/smaltimento presso i relativi impianti secondo le loro caratteristiche e la loro provenienza.

ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO RECUPERO/SMALTIMENTO

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione integrata dei rifiuti.

ART. 4 – PREZZO DEL SERVIZIO

Le parti stabiliscono che i corrispettivi per il servizio di cui all'art. 2 sono contenuti nel tariffario di conferimento agli **Allegati E1 – E2**. Il COMUNE dichiara di accettare, riguardo ai corrispettivi ed alle variazioni previste, quanto esplicito negli allegati e negli atti consortili in premessa indicati e richiamati che costituiscono la ragione e la base di calcolo dei prezzi applicati e delle loro variazioni.

ART. 4.1 - In deroga all'art. 1664 I° comma del Codice Civile e dell'art. 1467 c.c., le parti convengono che, in caso di ulteriori aumenti dei costi, oltre a quelli già previsti che hanno determinato la base delle tariffe indicate negli "allegati **E1-E2**" e convenute, il C.I.V.E.T.A., previa comunicazione scritta, provvederà ad adeguare, ulteriormente, i prezzi applicabili alla misura delle variazioni intervenute. Tali comunicazioni di variazioni saranno da considerare quali integrazioni al presente Contratto.

ART.4.2 – Oltre dunque alle variazioni di cui all'art. 4 (così come in allegati ed atti richiamati in premessa) per le ragioni già previste, comunicate ed accettate dal COMUNE, qualora i costi relativi al trattamento dei rifiuti ed allo smaltimento dei residui di lavorazione dovessero aumentare per altre ragioni imprevedibili, anche a causa del "caro materiali" o dell'indisponibilità a riceverli da parte della discarica di servizio all'impianto TMB, è facoltà di C.I.V.E.T.A. sottoporre al Conferitore, unitamente alla documentazione comprovante il suddetto aumento dei costi, le conseguenti ulteriori variazioni in aumento del corrispettivo.

4.3- Nel caso di diminuzione dei costi di smaltimento in discarica che hanno determinato la base delle tariffe convenute il prezzo del servizio per i Comuni, salvo il pareggio di bilancio, troverà variazione in diminuzione.

4.4- Nel diverso caso in cui il C.I.V.E.T.A., tramite concessioni a terzi, riesca ad effettuare il servizio di recupero/smaltimento di rifiuti a condizioni e costi più vantaggiosi, il prezzo del servizio per i Comuni non troverà alcuna variazione in diminuzione;

4.5- Il corrispettivo di cui all'art. 4 sarà altresì adeguato a seguito della variazione o della diversa determinazione da parte delle autorità competenti, in aumento o in diminuzione, degli oneri non destinati a CIVETA di cui agli allegati E1 - E2, ovvero in funzione degli eventuali ulteriori oneri che per legge o provvedimento amministrativo dovessero andare a gravare sulle attività oggetto del presente contratto.

4.6- Gli aumenti del corrispettivo dovuto all'aumento degli oneri qui considerati non conferisce al COMUNE/Conferitore il diritto di recedere dal contratto.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL C.I.V.E.T.A.

Il C.I.V.E.T.A. si impegna ad eseguire a favore del COMUNE le prestazioni dovute in forza del presente contratto, alle condizioni indicate.

ART. 5.1- Il C.I.V.E.T.A. si riserva il diritto di verificare che i rifiuti conferiti siano conformi a quanto previsto dal presente Contratto di servizio ed alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 5.2- Il C.I.V.E.T.A. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà del C.I.V.E.T.A., che non permettano il trattamento e/o il recupero dei rifiuti presso gli impianti di conferimento.

ART. 5.3- Per quanto riguarda i conferimenti si precisa che il C.I.V.E.T.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà, anche durante il periodo di validità del contratto, di poter sospendere temporaneamente o totalmente il conferimento (per motivi di superamento dei quantitativi stoccabili in impianto, manutenzioni programmate o altro) con preavviso scritto di 7 (sette) giorni. In caso di eventi straordinari ed incidentali, il conferimento potrà essere sospeso, senza preavviso, fino al ripristino delle condizioni operative standard di funzionamento dell'impianto.

In tali casi il COMUNE non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuta sospensione. Il C.I.V.E.T.A. si impegna a provvedere a tutte le operazioni di smaltimento/recupero secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.

ART 5.4- In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di fruire degli impianti finali di smaltimento dei residui del trattamento, per qualsiasi motivo dovuto a causa di forza maggiore o comunque indipendente dalla volontà di C.I.V.E.T.A., il Consorzio, nel caso in cui non fosse possibile reperire altre destinazioni finali degli scarti di lavorazione, potrà limitare, sospendere e fare cessare il conferimento, con congruo preavviso, ove possibile, o con formale disdetta, senza nessun diritto da parte del Conferitore al risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Con la stipulazione del contratto il COMUNE si obbliga a corrispondere al C.I.V.E.T.A. il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti secondo il precedente art. 4 (ed atti ed allegati richiamati), rispettando altresì le condizioni di seguito indicate.

ART. 6.1 - Il COMUNE si obbliga a redigere relativo impegno di spesa annuale, con contestuale trasmissione al C.I.V.E.T.A.

ART. 6.2 - Il COMUNE provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti al CIVETA nei punti di scarico indicati dal Consorzio; il COMUNE garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'art. 2 del presente Contratto, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza il C.I.V.E.T.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 6.3 - Il servizio di trattamento dei rifiuti ammessi al conferimento è subordinato al rilascio della documentazione necessaria e richiesta dal C.I.V.E.T.A.

ART. 6.4 - Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti in materia, da:

- “Formulario rifiuti” (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Dichiarazione di provenienza dei rifiuti recante timbro e firma in originale sia del produttore del rifiuto sia del trasportatore;

- Certificato di analisi merceologica e chimico-fisica del rifiuto, da rinnovarsi ogni 12 mesi, attestante la possibilità di avvio a recupero e/o smaltimento;
- Altra documentazione prescritta dalle leggi vigenti o disposizioni consortili.

ART. 6.5 - I mezzi del COMUNE o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti del C.I.V.E.T.A. a proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Il COMUNE/Conferitore si obbliga a tenere il C.I.V.E.T.A. manlevato ed indenne per i danni diretti o indiretti causati a cose o persone durante la permanenza nelle pertinenze dell'impianto di C.I.V.E.T.A. dei propri automezzi o degli automezzi da esso incaricati. Si precisa, a tal riguardo, che gli affidatari del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, qualora si avvalgano di mezzi di terzi per l'esecuzione del trasporto, risponderanno dell'osservanza di quanto stabilito dalle presenti disposizioni come di fatto proprio.

ART. 6.6- Al momento dell'ingresso all'impianto il conducente del mezzo che trasporta i rifiuti dovrà rivolgersi al personale addetto per i necessari controlli e rilievi di quantità e di qualità di quanto trasportato e scaricherà i rifiuti laddove gli verrà indicato. Al conducente verrà rilasciato lo scontrino relativo alla pesata ove saranno riportati i pesi lordo, tara e netto del carico trasportato. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute. La rispondenza alle suddette norme e a tutte le altre norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni momento.

ART. 6.7- È obbligo del COMUNE di trasferire in capo ai gestori ed agli eventuali nuovi gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti la piena conoscenza dei diritti e degli obblighi assunti con il presente atto.

ART. 6.6 - Il COMUNE dovrà sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dal C.I.V.E.T.A., per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza C.I.V.E.T.A. nelle quali è prevista l'attività del COMUNE stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività del C.I.V.E.T.A..

ART. 6.7 - Nel caso in cui, per il trasporto il COMUNE si serva di una ditta specializzata, dovrà far pervenire al C.I.V.E.T.A. la relativa iscrizione all'albo nazionale gestori e l'elenco degli automezzi utilizzati.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità per il periodo indicato in epigrafe e cioè dal **01 gennaio 2022** e fino al **31 dicembre 2022**. Si precisa che, per quanto riguarda il prezzo del servizio, si applica quanto previsto al precedente art. 4.

ART. 7.1 - Durante il periodo di validità del contratto il C.I.V.E.T.A., per motivi logistici ed organizzativi legati alle quantità di rifiuti in ingresso agli impianti, per manutenzioni, per motivi legati alla gestione degli impianti stessi, potrà, a suo insindacabile giudizio, interrompere o sospendere i conferimenti con preavviso di 7 (sette) giorni. In caso di eventi

straordinari ed incidentali, il conferimento potrà essere sospeso, senza preavviso, fino al ripristino delle condizioni operative standard di funzionamento dell'impianto. In tali casi il COMUNE non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuta sospensione.

**ART. 8 – CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO
ALL'IMPIANTO, REVOCA AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO E RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO**

I rifiuti oggetto del presente contratto dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti nell'**Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. N° DPC026/02 del 23/07/2015 e ss.mm.ii.:**

- **Nulla Osta Variante non Sostanziale Prot.n. RA/0079632/16 del 27/10/2016 Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali DPC026/02 – Servizio Gestione Rifiuti – Ufficio Attività Tecniche;**
- **DETERMINAZIONE N. DPC026/118 del 20/05/2021 - DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI; Variante sostanziale AIA n. DPC026/151 del 12/07/2017;**

e ulteriori successive varianti, integrazioni, e di cui al prossimo riesame, nonché specificati negli allegati E1-E2, oltre che nelle seguenti disposizioni regionali:

- D.G.R. n. 1528 del 27.12.2006, inerente *“Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”* – Allegato 1;
- D.G.R. n. 604 del 26/10/2009, inerente *“Direttive regionali in materia di “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in impianti di compostaggio”*;

ed altresì previsti in ogni altra normativa nazionale e regionale di riferimento.

ART. 8.1 - Per verificare la rispondenza dei rifiuti a quanto sopra previsto il C.I.V.E.T.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli periodici a campione di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo. Gli esiti di tali controlli determineranno la fascia tariffaria di accettazione dei rifiuti o l'eventuale respingimento; nel caso venga riscontrato, *ictu oculi*, che all'atto dello scarico i rifiuti non siano corrispondenti a quanto stabilito dal presente contratto (ad esempio: il rifiuto organico risulti non compostabile oppure, l'indifferenziato contenga eccessiva percentuale di impurità organica) il C.I.V.E.T.A. si riserva di rifiutare il carico facendo ricaricare il rifiuto depositato sullo stesso mezzo del Conferitore ed addebitando i costi diretti ed indiretti sostenuti per il ripristino delle condizioni originali all'impianto.

Resta inteso che il COMUNE effettuerà il conferimento dei rifiuti prodotti nel suo territorio e raccolti attraverso il gestore del servizio pubblico locale, nel rispetto delle prescrizioni indicate. In mancanza ed in ogni altro caso in cui il conferimento non sia conforme all'ordinamento vigente, esso sarà respinto e tutte le spese ed oneri consequenziali saranno posti a carico del COMUNE che ha violato l'ordinamento vigente; le analisi merceologiche e quelle dei metalli, così come



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



eventuali campionamenti ed analisi supplementari, saranno dunque poste a carico del COMUNE che, se del caso, potrà rivalersi sul gestore. Se richiesto le analisi saranno svolte in contraddittorio tra C.I.V.E.T.A., COMUNE e suo gestore.

ART. 8.2 - Il Comune prende atto che, in caso di inadempimento da parte del concessionario del servizio, in riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti previste nei provvedimenti richiamati, il C.I.V.E.T.A. si riserva il potere di sospendere i conferimenti e, nei casi più gravi di revocare il permesso di conferimento. Resta ferma, in caso di ripetute violazioni, la facoltà del Consorzio di promuovere la risoluzione del contratto dagli obblighi di cui alla presente convenzione con salvezza di tutti i danni (anche per lucro cessante) senza che il conferitore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Il COMUNE sarà inoltre direttamente responsabile per i danni a beni e/o a persone che dovessero derivare a C.I.V.E.T.A. a causa del conferimento di materiale non consentito.

ART. 9 – IMPEGNO DI SPESA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti dal presente contratto dovrà essere trasmesso al C.I.V.E.T.A. l'impegno di spesa firmato dal responsabile del servizio del COMUNE che attesti la copertura finanziaria per i conferimenti oggetto del presente Contratto.

ART. 9.1 - Il C.I.V.E.T.A. è autorizzato a sospendere, previa diffida ad adempiere, il servizio e a rifiutare lo scarico dei rifiuti in caso di partite contabili scoperte. Il servizio, dopo la sospensione, potrà essere riattivato solo dopo che sarà cessata la morosità.

ART. 10 – PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I prezzi del servizio verranno adeguati con le modalità previste dal precedente art. 4. La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente sulla base degli scontrini delle pesate.

La fatturazione avverrà ogni mese in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio. Al fine di poter procedere con la fatturazione elettronica è obbligatorio comunicare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO** _____ **L'UFFICIO IPA ASSOCIATO** _____ **e il CIG** _____. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato **entro 60 gg** data fattura. Il COMUNE, per tutta la durata del presente contratto, si obbliga ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti con bonifico bancario sul c/c presso la **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO – Filiale di Vasto**, al seguente:

IBAN: IT25Q081897791000000005120

ART. 10.1 - In caso di ritardo nel pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente convenzione, dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del Decreto Legislativo del 9 Ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. in attuazione della direttiva 2000/35/CE e s.m.i. e della Deliberazione del CdA n°2 del 22/02/2011, fino alla data dell'effettivo pagamento. Il mancato pagamento del debito maturato nei termini indicati comporterà, previa diffida, il conseguente blocco dei conferimenti all'impianto fino all'effettivo soddisfo del debito. Resta ferma la facoltà

del Consorzio, trascorsi **30 giorni** dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere la risoluzione del contratto dagli obblighi di cui alla presente convenzione, senza che il conferitore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta. Eventuali spese legali sostenute dal C.I.V.E.T.A. per il recupero del credito moroso saranno a carico del conferitore.

ART. 11- ASSICURAZIONE E CAUTELE

Il C.I.V.E.T.A. dichiara di essere assicurato per la propria responsabilità civile derivante da eventuali danni arrecati a persone o cose a causa dell'esecuzione del presente Contratto. Il personale in opera all'Impianto sarà fornito di cartellino di riconoscimento munito di fotografia e di dati anagrafici dell'addetto, che lo stesso è tenuto a presentare su richiesta. Il C.I.V.E.T.A. è responsabile del corretto trattamento dei rifiuti, nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 12 - RISOLUZIONE

Le parti convengono che il C.I.V.E.T.A. potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta con un preavviso di 15 giorni.

ART. 12.1 - L'autorizzazione al conferimento potrà essere revocata in qualsiasi momento, per accertati motivi di inadempienza, da parte del COMUNE, alle norme vigenti in materia e, comunque, ad insindacabile giudizio del C.I.V.E.T.A. e per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini previsti.

ART. 12.2 - La risoluzione potrà essere effettuata dal C.I.V.E.T.A. inoltre, per impossibilità sopravvenuta, e nel caso in cui ricorrano cause di forza maggiore tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sospensione e/o l'annullamento e/o la revoca dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, malfunzionamenti tecnici dell'impianto, variazioni delle leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti, eventi bellici, impossibilità all'esecuzione del servizio per decisioni dello stesso Ente, per qualsiasi altro motivo ritenuto unilateralmente dal C.I.V.E.T.A. come impedimento e per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini previsti. In tal caso il COMUNE non avrà diritto a richiedere alcun corrispettivo a titolo risarcitorio.

ART. 12.3 - In caso di accertato grave inadempimento del C.I.V.E.T.A., il COMUNE potrà chiedere la risoluzione del contratto. Quest'ultimo dovrà inviare opportuna richiesta scritta.

Eventuali aumenti giustificati dai Bilanci di Previsione del Consorzio, depositati, non possono giustificare la risoluzione del contratto.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

È facoltà del C.I.V.E.T.A. cedere i crediti scaturenti dal presente Contratto a soggetti terzi, dal Consorzio individuati, informandone preventivamente il COMUNE. In tal caso il COMUNE prenderà atto della volontà del C.I.V.E.T.A. e provvederà alla cessione del debito vantato nei confronti dello stesso.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il C.I.V.E.T.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 03/08/2010, n. 136 e s.m.i..
Il C.I.V.E.T.A. si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni ed alla Prefettura della Provincia di Chieti della notizia di eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione del 24/10/2002 ed art. 65 dello Statuto ("Arbitrato"), il Foro esclusivamente competente è quello di Vasto (CH). Per quanto non indicato nel presente Contratto valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili.

Data _____

P. IL COMUNE

(timbro e firma del Responsabile del Servizio)

P. il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.



Il COMUNE dichiara di avere preso piena e completa conoscenza di tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali del servizio e di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 2, 4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2, 5.3, 5.4, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 7, 7.1, 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 12.2, 13 e 15 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Data _____

IL COMUNE

(timbro e firma del Responsabile del Servizio)
